



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/900 DELLA COMMISSIONE**

**del 12 maggio 2025**

**che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.
- (4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
- (5) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di tre nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nelle province di Manitoba e del Saskatchewan, confermati il 25 aprile 2025 e il 2 maggio 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (6) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di quattro nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame negli stati di New York (2), North Dakota (1) e South Dakota (1), confermati tra il 18 aprile 2025 e il 30 aprile 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2020/692/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj)).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2021/404/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj)).

- (7) A seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI, le autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e limitarne la diffusione.
- (8) Il Canada e gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione informazioni sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori nonché sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di tali recenti focolai.
- (9) Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti, per proteggere lo stato sanitario degli animali nell'Unione è opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalle zone interessate dai recenti focolai. Le voci relative al Canada e agli Stati Uniti nelle tabelle dell'allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e nella tabella dell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
- (10) Inoltre il Canada e il Regno Unito hanno fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori per quanto riguarda l'HPAI - situazione che ha determinato la sospensione dell'ingresso nell'Unione delle partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina di penna, come indicato negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (11) Il 24 aprile 2025 il Canada ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica in relazione a un focolaio di HPAI nel pollame nella provincia della Nuova Scozia, confermato il 4 marzo 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (12) Il 25 aprile 2025 e il 6 e l'8 maggio 2025 il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione della sanità animale e alle misure adottate in relazione a 12 focolai di HPAI nel pollame nelle contee di Cumbria (1), Durham (2), East Riding of Yorkshire (3), Norfolk (1), North Yorkshire (3) e Shropshire (1) (Inghilterra) e nella contea di Daviot (Scozia), confermati tra il 20 gennaio 2025 e il 29 marzo 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (13) Il Canada e il Regno Unito hanno informato la Commissione che, a seguito della comparsa di questi focolai di HPAI, hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti.
- (14) Dopo aver valutato le informazioni presentate dal Canada e dal Regno Unito, la Commissione ritiene che detti paesi abbiano fornito garanzie adeguate del fatto che la situazione della sanità animale all'origine della sospensione dell'ingresso nell'Unione delle partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone interessate, secondo quanto stabilito negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite provenienti dalle zone del Canada e del Regno Unito interessate dalla citata sospensione. Le voci relative a tali paesi terzi nelle tabelle dell'allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e nella tabella dell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

- (15) Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2025/641 della Commissione (\*) ha modificato gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sospendendo l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da 27 nuove zone degli Stati Uniti in cui si sono verificati focolai di HPAI. Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/641 è stato riscontrato un errore per quanto riguarda la numerazione di una di queste nuove zone nell'allegato V, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Nella tabella figura erroneamente la zona US-2.967 anziché la zona US-2.997. Di conseguenza la descrizione della zona US-2.967, già esistente, è stata modificata con informazioni geografiche errate e attualmente non è fornita alcuna descrizione nell'allegato V, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per la zona US-2.997. È pertanto opportuno rettificare l'allegato V, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sostituendo la descrizione della zona US-2.967 con la descrizione originale e aggiungendo la descrizione della zona US-2.997.
- (16) Tenuto conto dei nuovi focolai di HPAI nel Canada e negli Stati Uniti e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Canada e il Regno Unito, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (17) L'allegato V, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 non fornisce una descrizione dell'esatta ubicazione geografica della zona US-2.997, dalla quale l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna è stato sospeso dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/641 e la descrizione dell'esatta ubicazione geografica della zona US-2.967 è stata erroneamente sostituita da informazioni inesatte mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2025/641. Ciò potrebbe creare una perturbazione degli scambi e costituisce un ostacolo per l'efficace attuazione della normativa in materia di sanità animale per quanto riguarda la regionalizzazione dell'HPAI nei paesi terzi. È pertanto opportuno che la rettifica relativa all'allegato V, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le zone US-2.967 e US-2.997 si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2025/641.
- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

### **Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404**

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato, parte I, del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

### **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404**

L'allegato V, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è rettificato conformemente all'allegato, parte II, del presente regolamento.

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/641 della Commissione, del 25 marzo 2025, che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative alla Bosnia-Erzegovina, al Canada, alla Repubblica di Macedonia del Nord, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame (GU L, 2025/641, 26.3.2025 ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/641/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/641/oj)).

*Articolo 3***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 27 marzo 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2025

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO

## PARTE I

**Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404**

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

(1) L'allegato V è così modificato:

a) nella parte 1, la sezione B è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.259 è sostituita dalla seguente:

«CA Canada	CA-2.259	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		4.3.2025	3.5.2025»;
---------------	----------	---	-------	--	----------	------------

ii) alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.262 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone CA-2.263, CA-2.264 e CA-2.265:

«CA Canada	CA-2.263	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		25.4.2025	
	CA-2.264		N, P1		2.5.2025	
	CA-2.265		N, P1		30.4.2025»;	

iii) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.346 è sostituita dalla seguente:

«GB Regno Unito	GB-2.346	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		20.1.2025	17.4.2025»;
-----------------------	----------	---	-------	--	-----------	-------------

iv) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.351 è sostituita dalla seguente:

«GB Regno Unito	GB-2.351	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		27.1.2025	6.5.2025»;
-----------------------	----------	---	-------	--	-----------	------------

v) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.359 e GB-2.360 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.359	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		18.2.2025	2.5.2025
	GB-2.360		N, P1		18.2.2025	2.5.2025»;

- vi) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone da GB-2.365 a GB-2.369 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.365	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		6.3.2025	6.5.2025
	GB-2.366		N, P1		12.3.2025	6.5.2025
	GB-2.367		N, P1		13.3.2025	6.5.2025
	GB-2.368		N, P1		18.3.2025	22.4.2025
	GB-2.369		N, P1		26.3.2025	29.4.2025»;

- vii) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.371, GB-2.372 e GB-2.373 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.371	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		28.3.2025	1.5.2025
	GB-2.372		N, P1		28.3.2025	29.4.2025
	GB-2.373		N, P1		29.3.2025	2.5.2025»;

- viii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.1025 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.1026 a US-2.1029:

«US Stati Uniti	US-2.1026	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		18.4.2025	
	US-2.1027		N, P1		24.4.2025	
	US-2.1028		N, P1		24.4.2025	
	US-2.1029		N, P1		30.4.2025»;	

- b) la parte 2 è così modificata:

- i) alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.262 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone CA-2.263, CA-2.264 e CA-2.265:

«Canada	CA-2.263	Saskatchewan – latitudine 50.53, longitudine -103.69 I comuni coinvolti sono: zona di protezione di 3 km: Dingley and Indian Head zona di sorveglianza di 10 km: Abernethy, Dingley, Indian Head, and Sinaluta
	CA-2.264	Manitoba – latitudine 49.98, longitudine -101.23 I comuni coinvolti sono: zona di protezione di 3 km: Elkhorn and Wallace-Woodworth zona di sorveglianza di 10 km: Fleming, Kirkella, Kola, Maryfield, Moosomin, Wallace-Woodworth
	CA-2.265	Saskatchewan – latitudine 52.09, longitudine -105.77 I comuni coinvolti sono: zona di protezione di 3 km: Colonsay, Meacham, Rutan, and Viscount zona di sorveglianza di 10 km: Colonsay, Meacham, Rutan, and Viscount»;

- ii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.1025 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da US-2.1026 a US-2.1029:

«Stati Uniti	US-2.1026	Stato di New York Queens 17 Queens County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 73.7803031°W 40.7857547°N)
	US-2.1027	Stato di New York Queens 18 Queens County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 73.7654921°W 40.7913911°N)
	US-2.1028	Stato del North Dakota Stutsman 03 Stutsman County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 99.1520210°W 46.9365097°N)
	US-2.1029	Stato del South Dakota Aurora 01 Aurora County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.4338478°W 43.7986710°N);

- (2) nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

- a) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.259 è sostituita dalla seguente:

«CA Canada	CA-2.259	POU, RAT	N, P1		4.3.2025	3.5.2025
		GBM	P1		4.3.2025	3.5.2025»;

- b) alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.262 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone CA-2.263, CA-2.264 e CA-2.265:

«CA Canada	CA-2.263	POU, RAT	N, P1		25.4.2025	
		GBM	P1		25.4.2025	
	CA-2.264	POU, RAT	N, P1		2.5.2025	
		GBM	P1		2.5.2025	
	CA-2.265	POU, RAT	N, P1		30.4.2025	
		GBM	P1		30.4.2025»;	

- c) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.346 è sostituita dalla seguente:

«GB Regno Unito	GB-2.346	POU, RAT	N, P1		20.1.2025	17.4.2025
		GBM	P1		20.1.2025	17.4.2025»;

- d) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.351 è sostituita dalla seguente:

«GB Regno Unito	GB-2.351	POU, RAT	N, P1		27.1.2025	6.5.2025
		GBM	P1		27.1.2025	6.5.2025»;

- e) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.359 e GB-2.360 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.359	POU, RAT	N, P1		18.2.2025	2.5.2025
		GBM	P1		18.2.2025	2.5.2025
	GB-2.360	POU, RAT	N, P1		18.2.2025	2.5.2025
		GBM	P1		18.2.2025	2.5.2025»;

- f) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone da GB-2.365 a GB-2.369 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.365	POU, RAT	N, P1		6.3.2025	6.5.2025
		GBM	P1		6.3.2025	6.5.2025
	GB-2.366	POU, RAT	N, P1		12.3.2025	6.5.2025
		GBM	P1		12.3.2025	6.5.2025
	GB-2.367	POU, RAT	N, P1		13.3.2025	6.5.2025
		GBM	P1		13.3.2025	6.5.2025
	GB-2.368	POU, RAT	N, P1		18.3.2025	22.4.2025
		GBM	P1		18.3.2025	22.4.2025
	GB-2.369	POU, RAT	N, P1		26.3.2025	29.4.2025
		GBM	P1		26.3.2025	29.4.2025»;

- g) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.371, GB-2.372 e GB-2.373 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.371	POU, RAT	N, P1		28.3.2025	1.5.2025
		GBM	P1		28.3.2025	1.5.2025
	GB-2.372	POU, RAT	N, P1		28.3.2025	29.4.2025
		GBM	P1		28.3.2025	29.4.2025
	GB-2.373	POU, RAT	N, P1		29.3.2025	2.5.2025
		GBM	P1		29.3.2025	2.5.2025»;

- h) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.1025 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.1026 a US-2.1029:

«US Stati Uniti	US-2.1026	POU, RAT	N, P1		18.4.2025	
		GBM	P1		18.4.2025	
	US-2.1027	POU, RAT	N, P1		24.4.2025	
		GBM	P1		24.4.2025	
	US-2.1028	POU, RAT	N, P1		24.4.2025	
		GBM	P1		24.4.2025	
	US-2.1029	POU, RAT	N, P1		30.4.2025	
		GBM	P1		30.4.2025»;	

## PARTE II

**Retifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404**

nell'allegato XIV, parte 2, la voce relativa agli Stati Uniti è così modificata:

- (1) la descrizione della zona US-2.967 è sostituita dalla descrizione seguente:

«Stati Uniti	US-2.967	State of Missouri Lawrence 06 Lawrence County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 93.8910972°W 37.1728422°N)»;
--------------	----------	---

- (2) tra le descrizioni delle zone US-2.996 e US-2.998 è aggiunta la descrizione seguente della zona US-2.997:

«Stati Uniti	US-2.997	Stato di New York Queens 09 Queens County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 73.7654921°W 40.7913911°N)».
--------------	----------	---